



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 dell'8 maggio 2014

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione di contributi per la promozione e la diffusione dello sport da parte del Comune, predeterminando i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì l'istituzione del Registro delle associazioni sportive.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. La concessione di contributi, come disciplinata dal presente Regolamento, è finalizzata a:
 - promuovere iniziative e attività sportive di pubblico interesse e utilità a favore della comunità;
 - arricchire, in generale, il tessuto sportivo;
 - contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
 - sostenere iniziative e attività sportive che possano anche favorire lo sviluppo economico della città.
 - mappare le risorse presenti sul territorio cittadino.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi economici da parte del Comune.

ARTICOLO 3 - AREE DI INTERVENTO

1. Il presente Regolamento disciplina nello specifico la concessione di contributi per iniziative e attività sportive, relativamente ai seguenti ambiti:
 - ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva in ambito agonistico e amatoriale;
 - promozione della tradizione delle attività sportive monzesi e riguardanti in particolare i giovani, le donne, i disabili e gli anziani;
 - collaborazione per attività in ambito scolastico, organizzate anche in collaborazione con enti territoriali, istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Federazioni, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive;
 - diffusione della cultura e dei valori dello sport quale strumento di formazione, di socializzazione, di comunicazione, anche dedicate alla crescita professionale degli operatori dello sport;
 - grandi eventi sportivi che incrementano l'interesse per lo sport, anche diffondendo l'immagine della città di Monza al di fuori dei propri confini.

ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili a contributo saranno determinate e indicate negli appositi Avvisi Pubblici.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione di contributi per iniziative sportive è disposta dal Dirigente del Settore Cultura e Attività sportive a favore di associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, comitati, istituzioni ecc. che non abbiano scopo di lucro.
L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto. Nel caso in cui tale assenza non risulti dallo Statuto, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Le associazioni, per potere essere ammesse a contributo, devono essere inserite nel Registro delle Associazioni di cui al successivo Titolo secondo.
3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.
Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Monza e rivestano caratteristiche di particolare rilievo.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

1. Il contributo del Comune può concretizzarsi in forma:
 - **finanziaria** allorché il Comune sostiene un'iniziativa con un'erogazione di denaro a parziale copertura delle spese di organizzazione;
 - **di vantaggio economico**, ovvero attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, allorché il Comune sostiene un'iniziativa mediante:
 - concessione gratuita di materiali e concessione d'uso di attrezzature di proprietà comunale;
 - concessione gratuita o a condizioni agevolate di sale o spazi o impianti comunali per lo svolgimento dell'iniziativa; è esclusa la gratuità delle spese vive, il cui pagamento rimane a carico del soggetto richiedente;
 - concessione di premi di rappresentanza;
 - stampa del materiale di comunicazione;
 - promozione dell'iniziativa mediante il sito internet del Comune, i canali interni di distribuzione e attraverso i servizi e gli uffici pubblici aperti alla cittadinanza.
2. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI

1. La concessione di contributi attraverso erogazione in denaro è subordinata alle disponibilità del Bilancio di previsione annuale.

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E DOCUMENTAZIONE

1. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 1 del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre

2. Le domande di contributo, da redigere secondo schema che sarà allegato agli appositi Avvisi Pubblici, devono tra le altre cose contenere:
 - dettagliata descrizione dell'iniziativa;
 - dettagliato piano economico con entrate (eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altri Enti ecc.) e previsione di spesa;
 - specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.;
 - piano economico di previsione, specificando eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altri Enti o Istituzioni.)
3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i contributi e non vincola in alcun modo il Comune.
4. Per effetto della concessione di contributi, il Comune ha diritto di comparire in tutta l'attività informativa e promozionale delle iniziative con il proprio stemma.

ARTICOLO 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nell'art. 2;
 - b) valenza sportiva dell'iniziativa e/o attività;
 - c) rilevanza territoriale dell'iniziativa e/o attività (locale, regionale, nazionale);
 - d) consolidamento dell'iniziativa (anni di realizzazione);
 - e) consolidamento del soggetto richiedente (anni di attività del soggetto richiedente);
 - f) originalità e innovazione dell'iniziativa e/o attività;
 - g) grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio;
 - h) equilibrio dell'offerta (non sovrapposizione con altre iniziative simili, anche relativamente alle modalità di svolgimento e alla loro ubicazione)
 - i) sussidiarietà rispetto ai programmi dell'Assessorato;
 - j) precisione e grado di definizione del programma;
 - k) capacità di autofinanziamento;
 - l) autorizzazione federale alla manifestazione;
 - m) le Società sportive richiedenti contributo finanziario devono essere in possesso di un Bilancio in pareggio, e autocertificazione che tale Società sportiva non abbia debiti con l'Amministrazione comunale.
2. Tali criteri saranno tradotti negli Avvisi Pubblici in precise scale di valutazione che prevederanno, inoltre, una soglia minima di ammissibilità.
3. I contributi, che sono da intendere come parziale copertura delle spese relative a un'iniziativa o a un'attività, non devono superare il 50% della previsione di spesa.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale erogare un acconto sul contributo, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione entro 45 giorni dalla richiesta o dalla scadenza del termine ex art. 8.

6. L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione on-line delle richieste di contributo pervenute entro le date previste, specificando se vi sia stato riscontro positivo da parte del Comune e indicando l'importo dell'erogazione concessa. L'Amministrazione provvede altresì a dare comunicazione in merito alle collaborazioni avviate con soggetti terzi, specificando l'entità dei finanziamenti concessi.

ARTICOLO 10 - RENDICONTAZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
2. Il contributo sarà liquidato e pagato previa presentazione della seguente documentazione:
 - richiesta di liquidazione del contributo;
 - dichiarazione di ritenuta alla fonte;
 - relazione illustrativa dell'iniziativa e/o dell'attività, corredata da:
 - copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario) o in alternativa dichiarazione di effettivo svolgimento;
 - risultati raggiunti, espressi mediante specifici indicatori quali-quantitativi richiesti dagli uffici competenti (numero presenze/spettatori ecc.)
 - bilancio consuntivo, comprensivo di voci in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile, fiscalmente valida, almeno fino alla concorrenza del doppio della somma assegnata.
3. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
4. La suddetta documentazione deve essere presentata tassativamente entro sei mesi dalla realizzazione dell'iniziativa.
Oltre i termini indicati non si procederà alla liquidazione del contributo.
5. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 11 - EVENTUALI RAPPORTI CON TERZI

1. L'Amministrazione Comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.
2. L'Amministrazione Comunale non assume, pertanto, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità in ordine all'attività degli enti o associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

3. Il Comune, verificandosi situazioni irregolari che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere la liquidazione delle quote di contributi ancora non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo stesso esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ARTICOLO 12 - COLLABORAZIONI

1. Il Comune, a fronte di iniziative di peculiare rilevanza o di stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di co-promotore e compartecipe, assumendosi oneri economici e finanziari.
In tal caso verrà stipulato apposito Accordo di Collaborazione con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
Alle collaborazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 1 e 2.

ARTICOLO 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si intende revocato nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - realizzazione di una tipologia diversa di iniziativa rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
 - mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione di cui all'art. 10;
 - situazioni di cui al precedente art. 11, comma 3.

TITOLO SECONDO - REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 14 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO

1. È istituito il Registro Comunale delle associazioni sportive che:
 - perseguono le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - non hanno scopo di lucro;
 - hanno sede nel territorio comunale, svolgono attività sportive a favore della popolazione monzese e sono operanti nel territorio comunale da almeno un anno ovvero le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, con una sezione locale, attività in Monza.
2. Sono escluse dall'iscrizione al Registro:
 - i partiti politici;
 - i movimenti e le Associazioni che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni politiche e/o amministrative e che abbiano eletto almeno un rappresentante nelle Istituzioni;
 - i sindacati dei lavoratori;
 - gli organismi che rappresentano le categorie economiche;
 - gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno come scopo esclusivo lo sviluppo della pratica di una specifica religione;

- le forme associative e organizzative di dipendenti pubblici.
- le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE

1. I soggetti richiedenti devono presentare domanda di iscrizione corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo ove sia dichiarata l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, il funzionamento degli organi sociali a garanzia del funzionamento democratico dell'associazione;
 - dichiarazione relativa all'ambito di attività sportiva prevalente;
 - relazione delle attività svolte nel corso dell'anno di presentazione della domanda;
 - bilancio e rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso;
 - numero degli aderenti e indicazione dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - quote associative e tariffe applicate;
 - dichiarazione attestante: assenze di cause ostative alla concessione di finanziamenti e mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo al rappresentante legale;
 - modello EAS, salvo che i soggetti siano esonerati dalla presentazione del modello
2. La domanda di iscrizione al Registro è accolta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
3. Il Registro è pubblicato sul sito Internet del Comune di Monza.

ARTICOLO 16 - REVISIONE ANNUALE DEL REGISTRO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti è prevista una revisione annuale del Registro. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte devono presentare al Comune:
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
 - una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno associativo;
 - copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso;
 - aggiornamento elenco iscritti ed eventuale aggiornamento quote associative e tariffe applicate.

ARTICOLO 17 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. L'iscrizione al Registro costituisce condizione essenziale per:
 - presentare domanda di contributo, di cui al presente Regolamento;
 - presentare la propria attività sul sito Internet del Comune di Monza.

ARTICOLO 18 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. Le associazioni iscritte al Registro, comunicano per iscritto al Responsabile del Servizio competente le modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle cariche sociali, il trasferimento di sede e ogni altra modifica concernente le attività svolte. La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 19 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Comportano la cancellazione dal Registro:
 - la cessazione dell'attività;
 - la mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti artt. 14 e 15 o il mancato svolgimento di attività nel biennio precedente.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente e comporta la risoluzione automatica di eventuali rapporti convenzionali in atto.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. L'efficacia, rispetto alle richieste pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, varrà dall'anno sportivo 2014/2015;
2. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono disapplicate, relativamente al settore di intervento "attività sportive e ricreative", le disposizioni di cui ai seguenti articoli della Deliberazione C.P. n. 391 del 02.10.1992 "Regolamento per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990":
 - artt. 3, 6, 7, 8 e 9 del Titolo I° capo II°
 - artt. 11, 16, 18 e 19 del Titolo I° capo III°
 - artt. 22 e 23 del Titolo II° capo II°
 - art. 33 del Titolo III° capo II°
3. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono disapplicate, relativamente al settore di intervento "attività sportive e ricreative", le seguenti deliberazioni:
 - a) la deliberazione G.C. n. 24 del 10/01/1994 "Istituzione del Registro delle Associazioni operanti sul territorio del Comune di Monza" e successive modificazioni;
 - b) la deliberazione G.C. n. 352 del 02/03/1994 "Specificazione delle modalità operative del Registro delle Associazioni operanti sul territorio costituito dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 24 del 10/01/1994" e successive modificazioni.